



26456-22

in caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 198/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELO CAPUTO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1616/2022
EGLE PILLA		UP - 09/06/2022
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	R.G.N. 2274/2022
MATILDE BRANCACCIO		
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

e dalla parte civile

avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonietta Picardi, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. _____ che
chiede di accogliere il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese
di costituzione e di parte civile come da nota che ha depositato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la
condanna di _____ per i reati di atti persecutori, commessi ai danni
_____ e _____ (capi A e C); mentre, in riforma della decisione di

4

condanna di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di atti persecutori commesso a danno di _____ (capo B), revocando le statuizioni civili.

La pronuncia assolutoria si basa sulla ritenuta assenza del requisito della reiterazione della condotta molesta.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono l'imputato personalmente, nonché la parte civile _____ tramite il proprio difensore e procuratore speciale.

3. L'imputato invoca le circostanze attenuanti generiche.

4. La parte civile propone un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 612-bis cod. pen.

La ricorrente premette che la comprensione della vicenda impone di considerare i fatti pregressi, occorsi nel 2011, che hanno portato alla condanna dell'imputato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di atti persecutori commessi ai danni della _____ allora quindicenne, la quale era stata indotta a tentare il suicidio il _____.

Evidenzia come, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, emerga la reiterazione delle molestie, attuate dall'imputato attraverso: messaggi e telefonate; il palesare il proprio "ritorno" comparando sulla pagina *Facebook* della persona offesa con un *like* e una richiesta di amicizia; il contatto indiretto tramite la _____, amica intima della _____; il progredire delle molestie e minacce in episodi ulteriori verificatisi nel 2018 e oggetto di denunce acquisite agli atti.

5. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell'imputato è inammissibile.

Il ricorso della parte civile è fondato.

2. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

3. Merita accoglimento, invece, il ricorso proposto, agli effetti civili, dalla parte civile, in relazione alla pronuncia assolutoria per il capo B).

3.1. Nel capo B) si contesta all'imputato il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. «perché [...] dopo avere scontato la pena a lui applicata per aver posto in essere nell'anno 2011, nei confronti di _____, condotte di *stalking* in seguito alle quali la predetta aveva tentato il suicidio (_____), la molestava nuovamente contattandola sul *social network Facebook*, e contattando altresì la sua amica _____ con messaggi di testo e vocali *whatsapp* che la riguardavano, e che la _____ riportava alla _____, raccontandole del tentato suicidio dell'amica asserendo di non esserne la causa, tanto che tornava a vivere in un continuo stato d'ansia, con attacchi di panico (cfr. certificato PS del 2 giugno 2017 "*malessere con tachicardia e pallore cutaneo – algia sottoscapolare destra intermittente, paziente nota per attacchi di panico in terapia domiciliare*". Fatti commessi tra il _____ ».

La pronuncia assolutoria si basa sulla ritenuta assenza del requisito della reiterazione delle molestie, in quanto la condotta tenuta dall'imputato nei confronti della _____ si sarebbe "*risolta in un unico atto, consistito nel mettere un like ad una foto postata sui social network dalla ragazza*".

Secondo la Corte di appello quell'unica condotta ha sì assunto un carattere di estrema gravità — ingenerando nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per la propria incolumità — purtuttavia è "isolata" e come tale inadatta a integrare la fattispecie tipica di cui all'art. 612-bis cod. pen. che richiede la reiterazione delle molestie.

Non rilevano, invece, né i contatti avuti dall'imputato con la _____ che hanno dato vita a un'autonoma fattispecie delittuosa ai danni della destinataria diretta; né le molestie e minacce collocate nel 2018 (che hanno formato oggetto di ulteriori denunce) perché estranee al perimetro temporale circoscritto dal capo di imputazione. (1)

3.2. È vero che il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di bis in idem (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, C, Rv. 261024).

Tuttavia la decisione adottata dal giudice di secondo grado è erronea laddove espunge dal novero delle condotte in rilievo quelle "indirette" tenute nei contatti avuti con la _____, chiamando in causa anche la _____

3.3. La ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, è conforme a quanto descritto nell'editto accusatorio:

- l'imputato ha apposto un *like* ("mi piace") su una foto postata dalla persona offesa sulla propria bacheca *Facebook* (condotta attraverso la quale l'imputato mirava a far sapere alla vittima della sua precedente persecuzione di essere tornato in libertà dopo aver scontato la condanna e di tenerla, nuovamente, sotto controllo);

- l'imputato ha tenuto delle conversazioni indesiderate (attraverso l'invio di messaggi di testo e di *whatsapp* vocali) con _____ (amica intima della _____) nel corso delle quali, oltre a molestare la propria diretta interlocutrice, ha fatto espresso riferimento alla _____ evocando, tra l'altro, il suo tentativo di suicidio.

3.4. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'assegnare rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall'art. 612-bis cod. pen., anche alle molestie c.d. "indirette".

Si è affermato che possono rilevare anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa ma a quest'ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (arg. da Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F.)

Si è ribadito che l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Sez. 6 n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 281081 - 01 che ha ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall'imputato, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell'unitaria condotta persecutoria; sul tema delle molestie indirette si veda anche Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282768).

4. La Corte di appello di Milano, nel ritenere insussistente il reato di cui al capo B), non si è attenuta ai principi sopra enucleati; *ergo* la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili limitatamente a detto capo di imputazione con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Il ricorso personale dell'imputato va dichiarato inammissibile, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La natura della vicenda impone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al capo B) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di _____ che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso il 09/06/2022

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente

Angelo Caputo

